SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 maggio 1992

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 1992, n. 282.

Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 30 gennaio 1992, n. 283.

Regolamento recante norme per la rideterminazione delle dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al nono livello retributivo dei vari ruoli delle due aree negoziali del comparto del Servizio sanitario nazionale. Pag. 7

Ministero delle finanze

DECRETO 8 maggio 1992.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per le regioni Campania e Calabria, con sede nel comune di Salerno. Pag. 12

DECRETO 8 maggio 1992.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Sicilia, con sede nel comune di Palermo . . . . Pag. 12

DECRETO 8 maggio 1992.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con sede nel comune di Torino. Pag. 12

Ministero della difesa

DECRETO 9 maggio 1992.

Modalità di presentazione della domanda per l'attribuzione della pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di ordigni bellici in tempo di pace. Pag. 13

Ministero del tesoro

DECRETO 7 aprile 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, relativamente alla settima cedola, di scadenza 15 aprile 1992. Pag. 14

DECRETO 7 aprile 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 19 aprile 1989, relativamente alla terza cedola, di scadenza 19 aprile 1992. Pag. 15

DECRETO 17 aprile 1992.

Elevazione del contingente in valore nominale delle monete bimetalliche da L. 500 . . . . Pag. 15

DECRETO 14 maggio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1987 (quinquennali), 1° giugno 1988 (quinquennali), 1° dicembre 1990 (quinquennali), 1° giugno 1991 (settennali) e 1° dicembre 1991 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1992 e scadenza nel mese di dicembre 1992 . Pag. 16

DECRETO 14 maggio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985 (decennali), 1° giugno 1986 (decennali), 18 giugno 1986 (settennali) e 1° giugno 1987 (decennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1992 e scadenza nel mese di giugno 1993 Pag. 16

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 8 maggio 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nei mesi di ottobre e novembre 1991 nella provincia di Agrigento. (Ordinanza n. 2266/FPC) . . . . Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Individuazione dei comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica . . . . Pag. 18

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Determinazione delle modalità e finalità di società a capitale misto per l'alienazione e la gestione dei beni patrimoniali dello Stato . . . . Pag. 20

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 22 giugno 1984. Pag. 39

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla direzione didattica di Paluzza ad accettare una donazione . . . . Pag. 39

Autorizzazione alla direzione didattica di Tolmezzo ad accettare una donazione . . . . Pag. 39

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 12 e del 13 maggio 1992 . . . . Pag. 40

Ministero dell'interno: Erezione in ente morale della fondazione «Maria Alessandra», in Enna . . . . Pag. 44

Ministero delle finanze:

Rateizzazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Carmo Granit di Caroti Mauro e C., in Carrara . Pag. 44

Sospensione della riscossione di imposte indirette erariali dovute da alcune società . . . . Pag. 44

Ministero per i beni culturali e ambientali: Autorizzazione all'Accademia delle scienze, in Torino, ad accettare un legato . . . . Pag. 44

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Pag. 44

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli 18 ottobre 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Istituto». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1992). Pag. 45

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 1992, n. 282.

Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 62 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la proposta della commissione paritetica di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453;

Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano nella regione Valle d'Aosta, con gli adattamenti e le limitazioni stabiliti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 62 della legge medesima.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti della norma soppressiva della provincia di Aosta, di cui all'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, le funzioni e i compiti che le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, attribuiscono alla provincia competono alla regione, in quanto non siano già compresi nelle attribuzioni della medesima, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle altre vigenti disposizioni; in tale ambito la regione si sostituisce alla provincia nei rapporti intersoggettivi.

2. Le altre disposizioni della legge n. 142 del 1990 relative all'ordinamento della provincia non trovano applicazione nella Valle d'Aosta, salvi i provvedimenti che la regione può adottare nell'esercizio delle proprie competenze.

3. Per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, si applicano in materia finanziaria le disposizioni dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

Art. 3.

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 142 del 1990, la regione Valle d'Aosta può istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, l'istituzione di un comune non può comportare che altri comuni scendano al di sotto di tale entità demografica.

Art. 4.

1. L'esclusione prevista dall'art. 28, comma 2, della legge n. 142 del 1990 non si applica nella regione Valle d'Aosta.

Art. 5.

1. I provvedimenti di rimozione previsti dall'art. 40, comma 1, della legge n. 142 del 1990, concernenti gli organi di enti locali della Valle d'Aosta, se determinati dal compimento di atti contrari alla Costituzione o da gravi e persistenti violazioni di legge, sono adottati previa consultazione della regione da parte del Ministero dell'interno. La regione individua con legge l'organo competente all'emissione del parere. Fino a quando la regione non avrà emanato detta legge, il parere è espresso dal consiglio regionale. Si prescinde dal parere se non espresso nei trenta giorni dalla richiesta.

2. I provvedimenti di sospensione di cui all'art. 40, comma 2, della legge n. 142 del 1990 sono adottati dal presidente della giunta regionale, che ne dà immediata comunicazione al Ministro dell'interno.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione per i segretari comunali della Valle d'Aosta rimane disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e successive modificazioni. Restano, altresì, ferme le disposizioni di cui all'art. 55 e al comma secondo dell'art. 58 della legge 16 maggio 1978, n. 196.

2. L'art. 57 della legge 16 maggio 1978, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 57. — I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente, se sprovvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, possono comunque accedere a sedi di classe superiore a quella iniziale, limitatamente alle sedi dei comuni della Valle d'Aosta.».

Art. 7.

1. Le disposizioni del titolo III della legge 16 maggio 1978, n. 196, non comprese tra quelle indicate nell'art. 6, trovano applicazione, ad eccezione di quelle concernenti il titolo di studio, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali previsto dall'art. 52, comma 2, della legge n. 142 del 1990, che dovrà tenere conto delle particolari condizioni degli enti locali della Valle d'Aosta e delle particolari condizioni di autonomia della regione.

Art. 8.

1. Le disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge n. 142 del 1990 si applicano agli enti locali della Valle d'Aosta, salva l'emanazione, da parte della regione, delle norme in materia di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti, previste dall'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.

Art. 9.

1. Nel rispetto dei principi espressi dalla legge n. 142 del 1990, la regione può attribuire con legge alle comunità montane funzioni proprie, comprese quelle ad essa spettanti ai sensi del comma 1 dell'art. 2.

Art. 10.

1. Nell'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli enti locali della Valle d'Aosta deve essere rispettato il carattere bilingue della regione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 62 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:

«Art. 62 (*Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, il Governo è delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione medesima.

2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione».

Il testo dell'art. 3 della legge n. 453/1981, che ha delegato il Governo ad emanare decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni alla regione Valle d'Aosta, è il seguente: «Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni».

— Il testo dell'art. 52 della legge n. 62/1953 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) è il seguente:

«Art. 52 (*Commissione parlamentare per le questioni regionali*). — La commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma, della Costituzione, è composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalità. Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.

La commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

I membri della commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere».

Nota all'art. 1:

— La legge n. 142/1990 contiene disposizioni di carattere generale sull'ordinamento delle autonomie locali. Il testo del relativo art. 62 è riportato in nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L.L. n. 545/1945 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta) è il seguente: «La provincia di Aosta è soppressa. I comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente fanno parte della provincia d'Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 690/1981 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta) è il seguente:

«Art. 10 — Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonché la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalità, si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.

Le entrate relative sono versate alla regione Valle d'Aosta».

Nota all'art. 3:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 142/1990 è il seguente:

«Art. 11 (*Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*) 1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'art. 26.

3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 28, comma 2, della legge n. 142/1990, il quale stabilisce la natura ed il ruolo delle comunità montane, è il seguente: «2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali»

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 40 della legge n. 142/1990 è il seguente:

«Art. 40 (*Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 748/1954 (Norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali) è il seguente:

«Art. 21 (*Disposizioni speciali per la provincia di Bolzano e per la Valle d'Aosta*). — Alla copertura delle segreterie vacanti dei comuni di classe 4ª della provincia di Bolzano, si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569. Alle promozioni dei segretari del ruolo speciale per la provincia di Bolzano si provvede a norma delle disposizioni della presente legge.

Il consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle d'Aosta è nominato ogni anno dal presidente della giunta regionale, che lo presiede, ed è composto inoltre di due assessori regionali, di un sindaco e di un segretario di comuni della Valle.

Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri supplenti.

Un funzionario amministrativo della regione esercita le funzioni di segretario».

— Il testo degli articoli 55 e 58 della legge n. 196/1978, recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, è il seguente:

«Art. 55. Per la nomina a segretario comunale in Valle d'Aosta è prescritta la piena conoscenza della lingua francese.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal successivo art. 56, l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti viene effettuato da una commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da un rappresentante della regione, da un segretario comunale in servizio nella Valle d'Aosta e da un esperto di lingua francese».

«Art. 58. Restano ferme le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

Resta ferma, altresì, la competenza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta per quanto concerne le attribuzioni che nel rimanente territorio nazionale spettano, in materia di segretari comunali, ai prefetti delle rispettive province».

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 749/1972 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali) è il seguente:

«Art. 1 (*Ammissione in carriera*). La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli indetto, nel gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno per i posti vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta.

Per il concorso indetto ai sensi del precedente comma potranno essere conferiti i posti che, per qualsiasi causa, si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno dell'anno in cui il concorso è stato indetto.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i candidati che, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano prestato complessivamente servizio per almeno due anni in qualità di incaricato delle funzioni di segretario comunale, il limite massimo di età è elevato ad anni quarantacinque.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro per l'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) possesso del diploma di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze diplomatiche e consolari, economia e diritto, scienze economiche e marittime, economia e commercio, scienze coloniali.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato»

Note all'art. 7:

— Il titolo III della legge n. 196/1978 contiene disposizioni in materia di segretari comunali operanti nella Valle d'Aosta.

Il testo dell'art. 52, comma 2, della legge n. 142/1990 è il seguente: «2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1».

Note all'art. 8:

— Il testo degli articoli 54, 55, 56 e 57 della legge n. 142/1990 è il seguente:

«Art. 54 (*Finanza locale*). - L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Art. 55 (*Bilancio e programmazione finanziaria*). - 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.

2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.

4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 56 (*Deliberazioni a contrattare e relative procedure*). 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 57 (*Revisione economico-finanziaria*). — 1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*).

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione».

Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 431/1989 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali) è il seguente:

«Art. 6. - 1. Spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilità degli enti locali, nonché delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

2. Il regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Nota all'art. 9:

I principi posti dalla legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) in materia di comunità montane sono contenuti negli articoli 28 e 29 della legge che qui si riproducono:

«Art. 28 (*Natura e ruolo*). — 1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.

3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica; può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

Art. 29 (*Funzioni*). — 1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali.

2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.

4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'art. 2 della citata legge n. 93 del 1981.

7. Sono abrogati:

a) l'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'art. 14 della citata legge n. 991 del 1952;

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, anche in deroga ai limiti di popolazione».

92G0322

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 gennaio 1992, n. 283.

Regolamento recante norme per la rideterminazione delle dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al nono livello retributivo dei vari ruoli delle due aree negoziali del comparto del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, riguardante il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli articoli 8 e 78, terzo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica che contemplano la rideterminazione delle dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al nono livello retributivo dei vari ruoli delle due aree negoziali del comparto trasformando: per il ruolo sanitario non medico il 47% dei relativi posti in altrettanti di posizione funzionale intermedie; per gli altri ruoli il 24%; per gli assistenti medici-ospedalieri e del territorio e per i veterinari collaboratori il 30%;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'art. 12 riguardante la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982 - supplemento ordinario - riguardante la normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 20 maggio 1985, n. 207, concernente la disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali;

Visto l'art. 1 della legge 26 febbraio 1991, n. 58, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica»;

Visto da ultimo l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 12, recante: «Finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 e disposizioni urgenti per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale»;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità

1. Le unità sanitarie locali (UU.SS.LL.), nel rispetto delle modalità e delle percentuali previste dall'art. 8, comma 3, e dall'art. 78, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, procedono alla complessiva e completa rideterminazione delle dotazioni organiche con tre atti deliberativi distinti rispettivamente per l'area medica, per il restante personale del ruolo sanitario e per gli altri ruoli del comparto.

2. Le UU.SS.LL. bandiscono concorsi interni per titoli ed esami indicando nel bando stesso i posti ripartiti per singolo ruolo e profili e per i profili professionali medici e veterinari rispettivamente per disciplina e per area, le modalità di formulazione delle domande di ammissione al concorso, i documenti prescritti, i requisiti di ammissione, le forme e le modalità dei documenti richiesti, il programma delle prove d'esame. Il *curriculum* formativo e professionale del candidato deve essere allegato, unitamente ai vari elementi documentali e probatori dell'attività svolta, alla domanda di partecipazione e sottoscritto dal candidato.

3. Il bando di concorso deve essere trasmesso agli ordini professionali interessati e competenti per territorio ed alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e presenti organizzativamente in sede locale.

4. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data ufficiale di affissione del bando all'albo dell'unità sanitaria locale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Art. 2.

Ammissione ai concorsi

1. L'ammissione ai concorsi è deliberata dall'amministratore straordinario. Requisito specifico di ammissione, è il possesso da parte dei concorrenti della titolarità presso la stessa U.S.L. alla data di pubblicazione del presente decreto della posizione funzionale di ruolo corrispondente al nono livello con un'anzianità di ruolo e non di ruolo di almeno cinque anni maturata nella stessa posizione funzionale anche presso altra U.S.L.

2. Per il profilo professionale medici e veterinari i requisiti di ammissione sono:

anzianità di servizio di almeno cinque anni nella nona qualifica funzionale e nella disciplina oggetto del concorso;

ovvero

titolarità della nona qualifica funzionale nella disciplina oggetto del concorso e specializzazione nella disciplina stessa o in disciplina equipollente.

3. Per le discipline relative ai servizi di radiologia, anestesia e medicina nucleare viene richiesto, comunque, ai fini dell'ammissione al concorso, il possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina. Per il profilo professionale di avvocato è richiesto il titolo di avvocato.

4. L'U.S.L. provvede, d'ufficio, alla elencazione dei titoli di carriera e dei titoli accademici e di studio riportandoli su apposite schede da consegnare al segretario della commissione unitamente a tutti gli atti relativi al concorso.

Art. 3.

Nomina e composizione delle commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice è nominata dall'amministratore straordinario delle UU.SS.LL. ed è composta come segue:

A) *RUOLO SANITARIO*

TABELLA *A* - Profilo professionale: medici

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore sanitario.

Presidente:

un dirigente sanitario della disciplina oggetto del concorso o il coordinatore sanitario.

Componenti:

un dirigente sanitario della disciplina oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanità;

un coadiutore sanitario della disciplina oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione.

Segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di vice direttore sanitario.

Presidente:

il coordinatore sanitario o un direttore sanitario.

Componenti:

il direttore sanitario in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanità;

un vice direttore sanitario in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione.

Segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di aiuto corresponsabile ospedaliero.

Presidente:

il coordinatore sanitario o il direttore sanitario o un primario.

Componenti:

un primario ospedaliero della disciplina oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanità;

un aiuto corresponsabile ospedaliero della disciplina oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione.

Segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.

TABELLA *B* - Profilo professionale: farmacisti

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione di farmacista coadiutore.

Presidente:

un farmacista dirigente o il coordinatore sanitario.

Componenti:

un farmacista dirigente in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanità;

un farmacista coadiutore in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione.

Segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.

TABELLA *C* - Profilo professionale: veterinari

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di veterinario coadiutore.

Presidente:

un veterinario dirigente dell'area oggetto del concorso.

Componenti:

due veterinari coadiutori dell'area oggetto del concorso in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione di cui uno designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanità.

Segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.

TABELLE *D, E, F, G*

Profili professionali: biologi, chimici, fisici, psicologi

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di coadiutore, dei profili professionali di: biologo, chimico, fisico, psicologo.

Presidente:

un dirigente del relativo profilo professionale o il coordinatore sanitario.

Componenti:

un dirigente del relativo profilo professionale designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanità;

un coadiutore del relativo profilo professionale in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione.

Segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.

B) *RUOLO PROFESSIONALE*

TABELLA *A*

Profilo professionale: avvocati e procuratori legali

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di avvocato.

Presidente:

un avvocato coordinatore o il coordinatore amministrativo.

Componenti:

un avvocato coordinatore in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanità;

un avvocato in servizio presso l'U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione.

Segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.

TABELLE *B, C, D*

Profilo professionale: ingegneri, architetti e geologi

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale intermedia di decimo livello retributivo.

Presidente:

un dirigente del servizio o il coordinatore amministrativo.

Componenti:

un coordinatore del servizio cui si riferisce il concorso dipendente presso l'U.S.L. od altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione designato in rappresentanza della regione dall'assessore alla sanità;

un ingegnere, un architetto, un geologo in relazione al posto da conferire, con almeno cinque anni di servizio presso l'U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione.

Segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.

D) *RUOLO AMMINISTRATIVO*

TABELLA *A*

Profilo professionale: direttore amministrativo

Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di direttore amministrativo.

Presidente:

un direttore amministrativo capo servizio o il coordinatore amministrativo.

Componenti:

un dirigente amministrativo in rappresentanza della regione designato dall'assessore alla sanità;

un direttore amministrativo in servizio presso la U.S.L. o altra U.S.L. della regione o, in carenza, anche di altra regione.

Segretario:

un funzionario amministrativo della U.S.L. con posizione funzionale non inferiore al settimo livello.

2. Per ogni componente la commissione è nominato un membro supplente anche di altra U.S.L. della regione.

Art. 4.

Adempimenti della commissione e criteri di valutazione

1. La commissione esaminatrice, prima della valutazione della prova scritta, procede alla valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e accademici, nonché del *curriculum* formativo e professionale ed assegna il punteggio ai titoli riportati nella scheda di cui al comma 4 dell'art. 2.

2. Per la valutazione dei titoli si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

3. Per la valutazione delle pubblicazioni e del *curriculum* formativo e professionale, la commissione oltre a motivare in quale conto abbia tenuto i singoli elementi documentali emergenti dal *curriculum* e dall'elenco delle pubblicazioni presentato da ciascun candidato, deve evidenziare, in particolare, quali di essi abbiano formato oggetto di un positivo apprezzamento, concorrendo alla formazione del punteggio e quali, al contrario, non siano stati tenuti in alcun conto e per quali ragioni.

4. Le pubblicazioni sono valutate secondo i criteri di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e concorrono alla valutazione anche quelle svolte in collaborazione con autori che siano componenti della commissione, semprechè per questa sia possibile enucleare l'apporto del candidato ai fini dell'apprezzamento del suo contributo in modo distinto da quello degli altri autori. Non vengono invece valutati i lavori pubblicati in funzione del conseguimento di titoli accademici già valutati di per sé in altre categorie.

5. Ai fini della valutazione della casistica operatoria la commissione esaminatrice deve prestare particolare attenzione ai documenti esibiti dal candidato concernenti il riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento ed il grado di partecipazione del candidato stesso. Detta documentazione deve essere munita del «visto per conferma» del direttore sanitario.

Art. 5.

Prove d'esame

1. Le prove d'esame consistono in due distinte prove: scritta e pratica, disciplinate sia per lo svolgimento sia per i punteggi dalle disposizioni del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La prova pratica per i candidati ai concorsi ricompresi nell'area funzionale chirurgica consiste in una prova di anatomia chirurgica e tecnica operatoria con illustrazione dei vari metodi e procedimenti operatori.

3. Al termine delle prove la commissione redige la graduatoria di merito sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle prove d'esame e trasmette gli atti all'amministratore straordinario per i provvedimenti di competenza.

4. Una volta ultimate le prove d'esame con la nomina ed accettazione da parte dei vincitori dei concorsi interni banditi secondo la disciplina del presente decreto, la relativa graduatoria non può essere più utilizzata per la copertura dei posti vacanti.

Art. 6.

Altri enti

1. Le norme regolamentari di cui al presente decreto vengono applicate al personale dipendente dagli enti individuati dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e al personale dipendente dagli istituti di ricovero e cura di cui all'art. 42 della legge n. 833/1978 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 617, solo ed in quanto compatibili con il loro regolamento.

Art. 7.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

2. Spetta ai componenti le commissioni esaminatrici il compenso nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 gennaio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1992
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 149

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. n. 384/1990 è così formulato: «Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari ruoli, trasformando — per il ruolo sanitario — il 47% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia e per gli altri ruoli il 24%. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione è disciplinata con successivo decreto del Ministro della sanità da emanarsi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1° dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori del comparto del disposto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270».

— Il comma 3 dell'art. 78 del sopracitato D.P.R. n. 384/1990 così recita: «Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche degli assistenti medici e veterinari collaboratori, trasformando il 30% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione può riguardare i posti di assistente medico e veterinario collaboratore resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla predetta trasformazione è disciplinata con decreto del Ministro della sanità da emanarsi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1° dicembre 1990».

— Il comma 5 dell'art. 12 del D.P.R. n. 761/1979, è così formulato: «Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di età, per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame — che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica — i titoli valutabili — con particolare riferimento al *curriculum* formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite — i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali è garantita la rappresentanza del Ministero della sanità, nonché le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali è richiesto il diploma di laurea, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovrà essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il comma 9 dell'art. 1 del D.L. n. 35/1991 contempla quanto segue: «L'amministratore straordinario delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali è coadiuvato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dal coordinatore amministrativo e dal coordinatore sanitario e, ove esiste, dal coordinatore dei servizi sociali, che esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza dell'amministratore straordinario. Le presidenze delle commissioni di concorso e delle commissioni per gli appalti sono, di norma, attribuite ai dirigenti responsabili di servizio delle unità sanitarie locali e delle unità socio-sanitarie locali secondo le rispettive competenze».

Nota all'art. 1:

— Per il testo relativo agli articoli 8, comma 3, e 78, comma 3, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 è il seguente:

«Art. 10 (*Criteri di valutazione*). — Nei concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli si effettua prima dell'espletamento della prova scritta.

La valutazione dei titoli dei singoli concorrenti ha luogo prima dell'inizio della correzione degli elaborati scritti, limitatamente ai candidati che hanno sostenuto la relativa prova.

Per la valutazione dei titoli di carriera, la commissione deve attenersi ai seguenti principi:

i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

nel caso in cui al concorso siano ammessi candidati appartenenti a profili professionali diversi, non si applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo professionale «medici».

In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.

La commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:

data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;

che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Nel *curriculum* formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Il punteggio globale attribuito dalla commissione deve essere adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.

La relazione dettagliata deve essere inserita, integralmente, nel verbale dei lavori della commissione».

Note all'art. 6.

Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 68/1986, relativo al comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:

presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali;

istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

istituti zooprofilattici sperimentali;

ospedale Galliera di Genova;

ordine mauriziano di Torino.

2. La delegazione di parte pubblica è composta:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede;

dal Ministro del tesoro;

dal Ministro del bilancio e della programmazione economica;

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

dal Ministro della sanità;

da cinque rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

da sei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);

da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non sia nominato il Ministro per la funzione pubblica, può delegare anche un proprio Sottosegretario; i Ministri componenti la delegazione di parte pubblica possono delegare Sottosegretari di Stato in base alle norme vigenti.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti:

delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto di cui al presente articolo;

delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale».

Il testo dell'art. 42 della legge n. 833/1978, è il seguente.

«Art. 42 *(Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico)*. — Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca scientifica biomedica.

Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale

Detti istituti, per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati *(Omissis)* .... per disciplinare ....
(Omissis):

d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del servizio sanitario nazionale».

92G0324

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 maggio 1992.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per le regioni Campania e Calabria, con sede nel comune di Salerno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Decreta:

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per le regioni Campania e Calabria, con sede nel comune di Salerno, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, inizia la propria attività dal 21 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2281

DECRETO 8 maggio 1992.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Sicilia, con sede nel comune di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Decreta:

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Sicilia, con sede nel comune di Palermo, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, inizia la propria attività dal 21 maggio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2282

DECRETO 8 maggio 1992.

Fissazione della data di inizio delle attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con sede nel comune di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Decreta:

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, con sede nel comune di Torino, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, inizia la propria attività dal 21 maggio 1992..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2283

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 maggio 1992.

Modalità di presentazione della domanda per l'attribuzione della pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di ordigni bellici in tempo di pace.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 437, che prevede l'attribuzione della pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi (ovvero dei congiunti dei cittadini deceduti) a seguito di scoppio di ordigni bellici in tempo di pace;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge n. 437/1991, il quale nel disporre, per quanto concerne le situazioni pregresse, che il suddetto trattamento di pensione venga corrisposto a domanda (da presentare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima), prescrive che le modalità di presentazione di tale domanda siano stabilite con decreto del Ministro della difesa;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, il quale prevede che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana vengano pubblicati anche gli atti che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, deve essere redatta in carta semplice secondo gli schemi allegati (allegato *A* per gli interessati ed allegato *B* per i congiunti) che fanno parte integrante del presente decreto.

2. La domanda stessa, da corredare della documentazione indicata negli allegati *A* o *B*, deve essere presentata al Ministero difesa - Direzione generale delle pensioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 437/1991.

3. La domanda può essere spedita a mezzo lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1992

Il Ministro: ROGNONI

ALLEGATO A

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto..
nato a .... il ....
residente in ....
chiede la pensione privilegiata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 437, per la menomazione della integrità fisica (1) ....
subita in data ...., a seguito di scoppio di arma o ordigno esplosivo avvenuto in località ....
....

All'uopo, allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza);
2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera;
3) verbali dell'autorità di polizia giudiziaria;
4) perizie mediche;
5) dichiarazioni testimoniali (eventuali);
6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo sulla natura dell'ordigno (forma, dimensioni, colori, peso stimato, eventuali iscrizioni, ecc.);
7) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze.

Luogo e data, ...

Il richiedente (2)
....

(1) Indicare la lesione riportata.
(2) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15

ALLEGATO *B*

Al Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni - Via Cristoforo Colombo, 416 - 00145 ROMA

Il sottoscritto.., nato a.., il ...., residente in..., chiede la pensione privilegiata di reversibilità ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 437, per la morte del (1)......... ...., avvenuta in data......................................, per (2) ...., riportate a seguito di scoppio di arma o ordigno esplosivo avvenuto in località...

All'uopo, allega:

1) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di morte e necroscopico del dante causa);

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera;

3) verbali dell'autorità di polizia giudiziaria;

4) perizie mediche;

5) dichiarazioni testimoniali (eventuali);

6) atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante le circostanze di tempo e di luogo che hanno causato l'evento dannoso, avendo cura di far risultare, ove possibile, ogni elemento conoscitivo sulla natura dell'ordigno (forma, dimensioni, colori, peso stimato, eventuali iscrizioni, ecc.);

7) dichiarazione riguardante le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze;

8) atto notorio o dichiarazione sostitutiva comprovante lo stato di famiglia e la situazione successoria del dante causa;

9) documentazione anagrafica (certificato di nascita, di residenza degli aventi dirito).

Luogo e data, ...

Il richiedente (3)

....

(1) Indicare il grado di parentela.
(2) Indicare la lesione riportata.
(3) Firma da autenticare ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

92A2284

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 aprile 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, relativamente alla settima cedola, di scadenza 15 aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 15 aprile 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,75% per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 4 aprile 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola — di scadenza 15 aprile 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 622000/66-AU-82 del 21 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 marzo 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 marzo 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 15 aprile 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 15 aprile 1992 è di 241.953.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1992 è di L. 1.535,05 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 241.953.000 ECU) dei CTE ottennali 9,75% con godimento 15 aprile 1985 — relativamente alla settima cedola, di scadenza 15 aprile 1992 — ammonta a L. 36.212.470.380.

La suddetta spesa farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 374

92A2278

DECRETO 7 aprile 1992.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 19 aprile 1989, relativamente alla terza cedola, di scadenza 19 aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570472/66-AU-184 del 12 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 19 aprile 1989, di durata quinquennale al tasso d'interesse annuo del 9,90% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 12 aprile 1989, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 19 aprile 1992 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 571627/66-AU-184 del 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1990, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 febbraio 1990, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 marzo 1992, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 19 aprile 1989, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 19 aprile 1992 è di L. 177.000.000 di ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1992, è di L. 1.535,05 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 570472/66-AU-184 del 12 aprile 1989, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 177.000.000 di ECU) dei CTE quinquennali 9,90% con godimento 19 aprile 1989 — relativamente alla terza cedola, di scadenza 19 aprile 1992 — ammonta a L. 23.536.346.005.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a lire 3.362.335.000.

La spesa complessiva di L. 26.898.681.005 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 373

92A2279

DECRETO 17 aprile 1992.

Elevazione del contingente in valore nominale delle monete bimetalliche da L. 500.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 500;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1982, con il quale il contingente in valore nominale delle monete bimetalliche da L. 500 viene determinato in L. 300.000.000.000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 25 ottobre 1985, con il quale il contingente in valore nominale delle monete bimetalliche da L. 500 viene elevato a L. 750.000.000.000;

Considerata la necessità di adeguare il contingente suddetto alle esigenze della circolazione monetaria;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete bimetalliche da L. 500 viene elevato a lire 1.500.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 110

92A2280

DECRETO 14 maggio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° dicembre 1987 (quinquennali), 1° giugno 1988 (quinquennali), 1° dicembre 1990 (quinquennali), 1° giugno 1991 (settennali) e 1° dicembre 1991 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1992 e scadenza nel mese di dicembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 429875/66-AU-148 del 27 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 252278/66-AU-161 del 26 maggio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 10 giugno 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° giugno 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.400 miliardi;

n. 193314/66-AU-227 del 22 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° dicembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire .6.000 miliardi;

n. 348717/66-AU-240 del 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi:

n. 349509/66-AU-251 del 20 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° dicembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1992 e scadenza nel mese di dicembre 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 429875 del 27 novembre 1987, n. 252278 del 26 maggio 1988, n. 193314 del 22 novembre 1990, n. 348717 del 23 maggio 1991 e n. 349509 del 20 novembre 1991, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1992, è determinato nella misura:

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987 - codice ABI 13007, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 10;

del 6,70% per i CCT quinquennali 1° giugno 1988 - codice ABI 13019, emessi per lire 1.400 miliardi, cedola n. 9;

del 6,70% per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990 - codice ABI 13092, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,70% per i CCT settennali 1° giugno 1991 - codice ABI 13200, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,70% per i CCT settennali 1° dicembre 1991 - codice ABI 13210, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.532.300.000.000, così ripartite:

L. 65.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1987;

L. 93.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° giugno 1988;

L. 402.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° dicembre 1990;

L. 469.000.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1991;

L. 502.500.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1991,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

92A2296

DECRETO 14 maggio 1992.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1985 (decennali), 1° giugno 1986 (decennali), 18 giugno 1986 (settennali) e 1° giugno 1987 (decennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1992 e scadenza nel mese di giugno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313993/66-AU-84 del 14 maggio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1985, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 623322/66-AU-112 del 26 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1986, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

n. 623531/66-AU-113 dell'11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 giugno 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 990.855.000.000;

n. 427102 66-AU-136 del 25 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° giugno 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.430 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 14 maggio 1985, del 26 maggio 1986 e del 25 maggio 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 giugno 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1992 e scadenza nel mese di giugno 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di giugno 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313993 del 14 maggio 1985, n. 623322 del 26 maggio 1986 e n. 427102 del 25 maggio 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623531 dell'11 giugno 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di giugno 1993, è determinato nella misura:

dell'11,55% per i CCT decennali 1° giugno 1985 - codice ABI 12829, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8;

dell'11,80% per i CCT decennali 1° giugno 1986 - codice ABI 12861, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 7;

dell'11,55% per i CCT settennali 18 giugno 1986 - codice ABI 12862, circolanti per L. 990.855.000.000, cedola n. 7.

del 12,70% per i CCT decennali 1° giugno 1987 - codice ABI 12889, emessi per lire 1.430 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto e di L. 1.168.550.177.500, così ripartite:

L. 577.500.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1985;

L. 295.000.000.000 per i CCT decennali 1° giugno 1986;

L. 114.443.752.500 per i CCT settennali 18 giugno 1986;

L. 181.606.425.000 per i CCT decennali 1° giugno 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

92A2297

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 maggio 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nei mesi di ottobre e novembre 1991 nella provincia di Agrigento. (Ordinanza n. 2266 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, che all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per interventi di somma urgenza nelle regioni Sicilia e Toscana per danni causati dal maltempo di ottobre e novembre 1991;

Considerato che nei mesi di ottobre e novembre 1991 violenti nubifragi hanno interessato, tra l'altro, il territorio della provincia di Agrigento provocando ingenti danni alle opere pubbliche;

Visto il fax del 7 maggio 1992 con il quale l'ufficio del genio civile di Agrigento invia i verbali di somma urgenza con allegata perizia tecnica per un importo complessivo di L. 4.500.000.000 relativa alle opere di primo intervento;

Ritenuto che i suindicati interventi appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità, di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nonché al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte agli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti al maltempo di ottobre e novembre 1991, è assegnata al prefetto di Agrigento la somma di L. 4.500.000.000 per l'esecuzione delle opere appresso indicate:

Comune di Canicattì:

Rifacimento rete idrica zona S. Edoardo	L. 1.000.000.000
Rifacimento rete fognante zona S. Edoardo	» 1.000.000.000
Ripristino collettore tra la via V. Emanuele e largo Gorizia	» 1.000.000.000

Comune di Naro:

Movimento franoso della zona compresa tra la via Poggio Vento e la via Sotto Villa	L. 1.500.000.000

Art. 2.

La prefettura di Agrigento, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

Gli inteventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il prefetto di Agrigento, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, avvalendosi dell'ufficio del genio civile di Agrigento, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli enti attuatori sono impegnati ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il prefetto di Agrigento riferisce con propria relazione quindicinale, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 4.500.000.000, verrà posto a carico del fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2286

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Individuazione dei comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed in particolare l'art. 8, comma 2, della legge medesima che prescrive che il CIPI individui, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica, al fine della ammissibilità delle imprese ad essi appartenenti alle agevolazioni di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 8 citato;

Considerato che occorre individuare comparti innovativi facilmente identificabili sia dalle imprese richiedenti i benefici della legge sia dagli istituti preposti al controllo ai sensi dell'art. 4 della legge medesima;

Ritenuto che l'avanzamento tecnologico e quindi il miglioramento della relativa bilancia si determina direttamente nei settori che producono beni e servizi ad alta tecnologia, e indirettamente anche negli altri settori, attraverso l'acquisizione di beni strumentali e componenti ad alta tecnologia e che pertanto appare opportuno considerare comparti innovativi sia quelli che producono beni e servizi ad alta tecnologia sia quelli che producono macchinari e dispositivi suscettibili di migliorare il livello tecnologico delle aziende utilizzatrici;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono da considerare comparti innovativi, per la loro particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica le seguenti sottosezioni, divisioni, gruppi, classi e categorie della classificazione delle attività economiche ISTAT edizione 1991:

GRUPPO *A)*.

Comparti appartenenti all'industria chimica fine o specializzata, con particolare riguardo alla farmaceutica e ai prodotti chimici destinati ad essere usati in altre industrie, con elevata potenzialità di contribuire all'innovazione presso gli utilizzatori.

Rientrano tra questi in modo specifico i comparti elettrochimici, ivi compreso il settore a valle dei generatori elettrochimici.

24.4 Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali.

24.66.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali.

24.66.2 Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa la produzione di cloro, soda e potassa), ed elettrotermici.

31.4 Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile.

GRUPPO *B)*.

I comparti dell'informatica, della microelettronica e delle telecomunicazioni, ivi compresi i produttori di apparecchiature per uso civile e domestico e i fabbricanti di fibre ottiche.

30.0 Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici.

32.1 Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici.

32.2 Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo.

32.3 Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi.

33.40.3 Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate.

GRUPPO *C)*.

I produttori di strumenti di precisione per uso di laboratorio, per uso industriale, per uso clinico, i costruttori di apparecchiature ottiche e fotografiche; i costruttori di strumenti musicali.

33.10.1 Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate e accessori).

33.10.2 Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate e accessori).

33.2 Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, controlli, prova, navigazione e simili, escluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali.

33.40.4 Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione.

33.40.5 Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche.

36.3 Fabbricazione di strumenti musicali.

GRUPPO *D)*.

I costruttori di mezzi di trasporto e i costruttori di parti, in quanto i componenti dei mezzi di trasporto assumono un'importanza crescente ai fini della qualificazione del prodotto finale.

34.1 Fabbricazione di autoveicoli.

34.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori.

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche.

35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche.

35.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive (escluse riparazioni).

35.20.1 Costruzione di materiale rotabile ferroviario.

35.20.2 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane.

35.3 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali.

35.41 Fabbricazione di motocicli.

35.43 Fabbricazione di veicoli per invalidi.

35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali (escluso altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale).

GRUPPO *E)*.

Il comparto del riciclaggio dei materiali, attesa la crescente importanza che questa operazione rappresenta ai fini di consentire la prosecuzione dello sviluppo industriale in modo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente.

37 Recupero e preparazione per il riciclaggio.

GRUPPO *F)*.

Costruttori di macchinari e impianti e di relativa strumentazione di governo e controllo. In tale gruppo si intendono escluse le imprese la cui attività prevalente consista nella manutenzione e riparazione delle macchine.

29.4 Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e accessori).

29.53 Fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco (compresi parti e accessori).

29.54.1 Costruzione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori).

29.54.2 Costruzione e installazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori).
29.55 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori).
29.56.1 Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori).
29.56.2 Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori).
29.56.3 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori).
29.56.4 Fabbricazione e installazione di macchine per la lavorazione del legno e materie similari (compresi parti e accessori).
29.56.5 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori).
33.3 Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

GRUPPO G).
Erogatori di servizi di informatizzazione.
72.10 Consulenza per installazione di elaboratori elettronici.
72.20 Forniture di software e consulenza informatica.
72.30 Elaborazioni elettronica dati.
72.40 Attività banche dati.
72.60 Altre attività connesse all'informatica.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2260

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Determinazione delle modalità e finalità di società a capitale misto per l'alienazione e la gestione dei beni patrimoniali dello Stato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, con legge 29 gennaio 1992, n. 35, recante norme in materia di alienazione e gestione di beni patrimoniali dello Stato;

Visto il secondo comma del citato art. 2 che prevede l'adozione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle finanze, di apposita deliberazione per la determinazione delle modalità e finalità di società a capitale misto per l'alienazione e gestione, previo conferimento, dei beni immobili di cui sopra;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 marzo 1992;

Delibera:

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito, senza modificazioni, nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, l'IMI promuove la costituzione di una società per azioni a capitale misto, interamente versato, non inferiore a 500 miliardi di lire.

La quota maggioritaria deve essere sottoscritta e versata da enti pubblici economici e da soggetti da questi controllati direttamente o indirettamente, nonché da società a partecipazione statale diretta o indiretta.

La quota maggioritaria pubblica del capitale sociale deve essere ripartita fra non meno di tre soci e comunque con quote non inferiori al 10%; la quota privata deve essere ripartita con quote non inferiori al 5%.

2. La società ha per oggetto sociale l'alienazione, la gestione e la valorizzazione dei beni patrimoniali dello Stato.

3. Possono essere soci privati soggetti, anche in forma consortile, in possesso di adeguati requisiti di affidabilità finanziaria, tecnica e commerciale da dimostrare mediante:

capitale sociale, linee di credito e volume globale di affari;

strutture tecniche;

volume di affari nell'attività attuata direttamente o mediante società controllate.

4. La società promuove la costituzione di società per azioni partecipate maggioritariamente dalla società stessa e sulla base di articolazioni regionali.

I soggetti privati sono individuati tenendo conto, di norma, dei requisiti di cui al precedente punto 3.

La società trasferisce alle proprie articolazioni regionali, in parte e secondo specifiche esigenze, le attività oggetto del mandato conferito dal Ministero delle finanze.

5. L'attuazione della presente delibera deve essere effettuata tenendo conto della delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 marzo 1992 anche in riferimento alle incompatibilità dirette o indirette ivi previste.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2307

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 25 marzo 1992.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, la legge 29 dicembre 1990, n. 405 e la legge 31 dicembre 1991, n. 415.

che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria ha accertato che i programmi svolti dalle imprese Telespazio S.p.a e Ciba Geigy S.p.a. trovano parzialmente e totalmente applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricadono nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno;

Considerato che per i due programmi presentati dalla Seleco S.p.a, previsti nell'ambito delle iniziative Eureka, come risulta dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di ammissione alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammontare dell'intervento può superare, ai sensi della citata delibera del 9 luglio 1987, i limiti previsti fino ad un tetto massimo dell'80% dei costi ammessi;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica e delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AGLA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologie di fabbricazione di pulegge poli-V risolte senza asportazione di truciolo, tali da garantire elevata affidabilità di prodotto: ciclo di fabbricazione e pertinenti inediti omessi tecnologici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Avigliana (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 576.126.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

ARMONIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema informatico e robotico per l'utilizzo di tessuti elastici in diverse applicazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Como.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 948.850.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

BARUFFALDI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tavole continue a controllo elettronico e cambi di velocità per centri di lavoro a controllo numerico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: S. Donato Milanese (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 818.523.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

BASSANO GRIMECA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione integrata del processo di produzione di getti pressofusi in leghe leggere e di componentistica finita «ad alto rischio».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Ceregnano (Rovigo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.481.969.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

BREVIGLIERI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina operatrice combinata, per l'esecuzione simultanea delle operazioni di dissodatura, concimazione con fertilizzanti liquidi, semina, compattazione del terreno e diserbo, a gestione elettronica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Nogara (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 687.085.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

C.A.L.P. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, realizzazione, sperimentazione e preindustrializzazione di un nuovo sistema ad alta tecnologia di fusione elettrica per la produzione del vetro lavorato a mano.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Colle di Val d'Elsa (Siena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 979.343.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 settembre 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 21 febbraio 1993.

C.A.M. S.N.C., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: isola di lavoro automatizzata a schema modulare e flessibile per l'accavallatura ed il confezionamento riviste, con manipolatore cartesiano gestito da unità di governo su logica a microprocessore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Castell'Alfero (Asti).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 206.960.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 gennaio 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

CANAVERA E AUDI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi fissibili di automazione nelle fasi di progettazione, attrezzaggio, esecuzione e contemporanea gestione integrata delle risorse in tempo reale per le tecnologie di stampaggio, lavorazione e assemblaggio di particolari e di gruppi meccanici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Rivara (Torino); Corio (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.698.529.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1991.

CARTIERE SOTTRICI BINDA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: originale processo di patinatura pluristrato e innovativi supporti per carte tecnologiche «cast-coated» leggera, ad elevata automazione del ciclo di lavoro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Tirano (Sondrio).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.839.250.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 14 luglio 1992.

CASTEL S.P.A., in nome proprio e per conto della CASTOR S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di lavorazione nell'area delle alesatrici/fresatrici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Castellanza (Varese); Cassano Magnago (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.796.305.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 29 agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 24 luglio 1992.

CEDIR S.P.A. - CERAMICHE DI ROMAGNA, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un innovativo processo di fabbricazione di piastrelle ceramiche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Castel Bolognese (Ravenna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.775.984.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

CEMENTI TICINO - CE.TI. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di produzione di clinker cementizio, con riduzione dei consumi energetici e delle emissioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Comabbio (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.483.125.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

CIBA GEIGY S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi fungicidi ecologici e completamente biodegradabili, destinati ad impieghi in agricoltura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Torre Annunziata (Napoli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.992.949.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

CIMA IMPIANTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e realizzazione innovativa di vulcanizzatrici ed accessori complementari ad elevato processo di integrazione automatica funzionale e costruttiva, in particolare focalizzata alla vulcanizzazione di pneumatici per trasporto leggero e pesante.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Pistoia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 574.539.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

DAL COLLE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuovi prodotti farciti di pasticceria e del loro specifico processo produttivo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Colognola ai Colli (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.238.720.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1993.

ECOMACCHINE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo tecnologico di spremitura di uve bianche, funzionante in continuo, in serie con pressa a nastro per esaurimento vinacce, adatta per medie e grandi produzioni di mosto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Grugliasco (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 259.424.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

ELETTRONICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di 2 TWT, tubi ad onda progressiva, in banda 27,5 ÷ 30 GHz ed in banda 40 ÷ 44 GHz.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.983.505.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1994.

ERCA - ESPERIENZE RICERCHE CHIMICHE APPLICATE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto e di processo nello sviluppo di esteri di poliidrossialcoli e loro etossilazione di esteri di alcooli etossilati e di tensioattivi ad alta biodegradabilità e basso tenore inquinante per l'impiego nel settore tessile, cosmetico ed agroalimentare.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Grassobbio (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 749.644.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

ESA SOFTWARE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e sviluppo di un sistema software integrato su piattaforma standard, tecnologica avanzata e con uso di strumenti evolutivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Rimini (Forlì).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 574.180.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

GARELLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova serie di motori modulari per ciclomotori e scooter, con variatore continuo, carter motore autoportante, disinnesto del motore e pedalabilità del ciclomotore, elevate prestazioni in termini di spunto, di bassa rumorosità e contenute emissioni allo scarico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Monticello (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.107.648.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

GOVONI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie, a positivo impatto ambientale, finalizzate al recupero, riqualificazione e reimpiego industriale di materie plastiche derivanti da raccolta differenziata di contenitori per liquidi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Casumaro (Ferrara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.544.681.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 maggio 1993.

H.M.T. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni tecnologiche nel campo delle pompe e motori idraulici a pistoni ad alte pressioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 799.050.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibiltà finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

ICOMA INDUSTRIALE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di prodotto, consistente nello sviluppo di una gru semovente per containers, omologabile in sede CEE, dotata di avanzate caratteristiche in termini di mobilità, flessibilità di impiego ed automazione operativa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Milano; Cornaredo (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.733.793.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

IDROMECCANICA BERTOLINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un innovativo sistema per l'erogazione, il controllo e la distribuzione dei fitofarmaci in agricoltura, compatibile con i nuovi fitofarmaci antinquinanti onde ottenere un consistente risparmio di prodotto erogato ed una sua uniforme applicazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.093.750.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1992.

ISOLA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la produzione di componenti di forma complessa, in materiali compositi, con ridotti consumi energetici a basso impatto ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Ospitaletto di Cormano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.394.372.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1992.

ITALSICOM S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Message Switching avanzato, Handling di grossi volumi di dati da e verso reti e/o apparati disomogenei.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Montegrotto Terme (Padova).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17.5% dei costi ammessi, pari a L. 238.426.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17.5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1993.

LONATI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di macchine circolari a doppio cilindro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.565.850.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

LUIGI ZAINI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova linea nutrizionale a base di cioccolato e caramelle.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.794.590.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0.50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

METALMECCANICA ITALIANA VALTROMPIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di celle flessibili di lavorazione meccanica per pezzi prismatici di piccole dimensioni e cadenze produttive medio-alte.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Gardone Val Trompia (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.554.287.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

MGZ S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nel campo dei sistemi per la realizzazione di catene ornamentali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: San Zeno (Arezzo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 537.342.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

NUOVA MARZOCCHI POMPE S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e sviluppo di una micropompa oleoidraulica a ingranaggi esterni ad alte prestazioni per alte pressioni destinata al mercato automobilistico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Casalecchio di Reno (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 445.218.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1991.

OCN - PPL S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova linea di macchine di lavorazione per asportazione di truciolo (centri di lavoro, torni e centri di tornitura), e di centri di misura, caratterizzata da ampia standardizzazione e compatibilità dei moduli componenti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Ivrea (Torino); Legnano (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17.5% dei costi ammessi, pari a L. 1.622.407.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1992.

OFFICINA TIBERINA MACCHINE AGRICOLE O.T.M.A. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di macchine operatrici per la lavorazione del terreno ad elevata produttività e funzionalità, capaci di autoregolazione per via elettronica dei parametri operativi in integrazione con i parametri della trattrice.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Trestina (Perugia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.880.741.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1993.

OTE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio di tecnologie e progetto di terminali radiotelefonici veicolari e trasportabili nella gamma di frequenza di 900 MHz.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Firenze.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.322.519.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1990.

P. E S. SPERITEX S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di filtranti atti alla captazione di particolari fini.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Capriano (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 504.726.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

POLYMED S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema immunometrico, non isotopico, per la misura automatica di metaboliti urinari da utilizzarsi nella valutazione della funzionalità ciclica dell'ovaio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Firenze: Tavarnelle Val di Pesa (Firenze).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 465.776.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

PULSAR S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Alimentatori di tipo switching in Current Mode PWM da 350/400 watts ad elevata affidabilità; avanzati sistemi statici di conversione di frequenza a 24 fasi da 3,5 KWA a 15 KWA a basso contenuto di armoniche e ad alta efficienza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Guidonia (Roma).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 824.250.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

REALVIT ITALIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un innovativo sistema di produzione a livello prototipale altamente automatizzato atto al trattamento termico di cereali destinati all'alimentazione animale ed umana.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Ghedi (Brescia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.076.177.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1992.

RENZACCI - S.P.A., INDUSTRIA LAVATRICI, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di macchine industriali per «lavaggio a secco» con sistemi avanzati di recupero e trattamento dei residui inquinanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Città di Castello (Perugia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.389.266.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1993.

SAFILO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di materiali innovativi per occhialeria, sostitutivi del nichel o a basso rilascio di nichel, aventi rilevanti effetti positivi in termini di salute umana e di prevenzione dell'inquinamento ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Padova; Longarone (Belluno).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.206.253.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

S.A.I. AMBROSINI - SOCIETÀ AERONAUTICA ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Nuovi prodotti a base di compositi polimerici fibrosi ad alto modulo ed elevate superfici ottenuti con processi ed impianti innovativi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Perugia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.565.900.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 luglio 1992.

SELECO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: TVAD in applicazioni Broadcast e non Broadcast.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Pordenone.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 40% dei costi ammessi, pari a L. 3.287.800.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 40% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

SELECO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: ricevitore televisivo a qualità migliorata IQTV.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Pordenone.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 40% dei costi ammessi, pari a L. 1.778.400.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 40% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

SEPA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi elettronici di governo per centrali elettriche a turbogas di tipo avanzato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.571.625.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

SIDERGAS S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova linea automatizzata e robotizzata a ciclo integrale per la produzione ad altissima velocità di fili ramati per la saldatura a filo continuo in gas.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Dolcè (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.286.871.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 17 luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

SINTRIS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova linea finalizzata alla produzione di utensili diamantati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Piacenza.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 247.135.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1991.

SOCIETÀ AZIONARIA TURA ADOLFO E FIGLI INDUSTRIE MECCANICHE - S.A.T.A.F.I.M. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: fabbrica automatica ad alta flessibilità per la media industria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Pavia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 807.590.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

SOCIETÀ ITALIANA LASTRE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di un nuovo processo per la produzione di lastre ondulate di copertura in cemento rinforzato con materiali ecocompatibili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Verolanuova (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.046.413.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - SEA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: prototipo di sistema esperto decisionale integrato per la gestione di grandi punti nodali di trasporto, basato sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Malpensa (Varese); Linate (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.139.000.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1992.

SOMOVA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: micropompe ad erogazione costante per impiego in campo farmaceutico con eliminazione dei gas propellenti e CFC in particolare.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Buccinasco (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 784.560.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

SPECTRUM S.P.A. in nome proprio e per conto della SPECTRUM ISO S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi in grado di automatizzare tutte le procedure sia organizzative che analitiche nei laboratori chimici ed industriali e nuove schede di interfaccia in grado di acquisire dati dalle macchine operatrici e di riversarli su calcolatori di supervisione dell'impianto in modo estremamente veloce e sicuro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Ariccia (Roma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 717:150.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

TELESPAZIO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rete via satellite dedicata a singoli utenti con sedi distribuite sul territorio compreso l'avvio di un sistema nazionale di teledidattica, interamente telecontrollata dalla stazione del Fucino.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Ortucchio (L'Aquila).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 9.091.170.000 di cui L. 4.545.585.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 4.545.585.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, di cui il 50% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 12 luglio 1991.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

TRAVAGLINI ARNALDO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel campo degli impianti di stagionatura dei prosciutti, con adozione di nuove tecniche di deumidificazione a bassa temperatura e con unità avanzate di controllo del ciclo raccordate con un sistema centrale di governo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Cinisello Balsamo (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.121.232.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

VENTURINI E C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato flessibile per finishing off line di prodotti grafici a struttura complessa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: San Martino in Rio (Reggio Emilia).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.367.004.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

VM MOTORI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un motore diesel leggero ad alta efficienza e a basso inquinamento chimico ed acustico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1° agosto 1991.

Luogo di esecuzione: Cento (Ferrara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 4.005.890.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1993.

WEIKO INDUSTRIALE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi di produzione di stoviglieria piana ad alta automazione e basati su tecnologie innovative di formatura per pressatura in semisecco ed essiccazione e cottura rapida in monostrato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 giugno 1991.

Luogo di esecuzione: Spino d'Adda (Cremona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.536.063.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 11 novembre 1984 e modificata il 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Abex S.p.a., concernente: materiali d'attrito senza amianto, sinterizzati e non, per applicazioni automobilistiche, ferroviarie, industriali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Frendo S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Abex S.p.a. nella Frendo S.r.l. e successiva modificazione della denominazione in Frendo S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 aprile 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Wrapmatic S.p.a., concernente: nuova famiglia di sistemi automatici di condizionamento di prodotti cartacei (risme, tissue).

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Wrapmatic S.p.a., a seguito del conferimento del ramo aziendale alla Fincostruzioni S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Wrapmatic S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Dalmine S.p.a., concernente: protezione temporanea della superficie esterna dei tubi di acciaio resistente alla corrosione da agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche.

Modifica da apportare: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.046.511.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Dalmine S.p.a., concernente: sistema di misura dello spessore a caldo di tubi senza saldatura e regolazione automatica dei cilindri delle gabbie finitrici.

Modifica da apportare:

credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.165.350.000;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 e modificata il 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dall'Istituto De Angeli S.p.a., concernente: innovazione di prodotto da usarsi nella terapia medica dell'ulcera peptica e nelle dispepsie erosive dell'apparato digerente.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., a seguito del conferimento a questa del ramo aziendale dell'Istituto De Angeli S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1998 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Oece industrie chimiche S.p.a., concernente: nuovi prodotti vernicianti ad elevata tecnologia non nocivi, non inquinanti, ignifughi ed a bassa emissione di fumi esenti da sostanze tossiche.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Oece industrie chimiche S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella 2M S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Oece industrie chimiche S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 marzo 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Bertolaso S.p.a., concernente: rilevanti avanzamenti nella progettazione e realizzazione di nuove macchine tappatrici per contenitori in vetro o PVC, adatti a prodotti alimentari e farmaceutici.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Bertolaso S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione nella Berfin S.p.a e successiva modificazione della denominazione sociale in Bertolaso S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 aprile 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Omsag S.p.a., concernente: nuovi sistemi computerizzati utilizzanti la tecnologia dell'alto vuoto per il trattamento antiriflesso con elevata durezza di lenti speciali, vetro e materiali plastici.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Satis Vacuum Industries S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 aprile 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fro saldatura S.p.a., concernente: sistemi innovativi di saldatura elettrica atti a realizzare giunzioni che soddisfano le esigenze dell'automazione, della robotizzazione e dell'ecologia, con risparmi economici ed energetici.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione Verona; Cittadella (Padova); Olmo di Creazzo (Vicenza).

Delibera adottata dal CIPI in data 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Antibiotici cristallizzati sterili ACS S.p.a., concernente: nuovo processo per la produzione di cefalosporine a globale protezione ambientale.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società ACS Dobfar S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Antibiotici cristallizzati sterili ACS S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 agosto 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Facon S.p.a., concernente: realizzazione di condensatori elettrolitici particolarmente adatti a conciliare esigenze diverse delle nuove applicazioni elettroniche e studio delle metodologie per la loro produzione ottimale.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Facon fabbrica condensatori elettrici S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 e modificata il 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Chemila S.r.l. in nome proprio e per conto della Ifci Clonesystems S.p.a., concernente: nuovo sistema completo di strumento e reagenti per analisi immunologiche completamente automatico.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Chemila S.p.a. in nome proprio e per conto della Ifci Clonesystems S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società S.M.A. segnalamento marittimo ed aereo S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto relativa ad una linea di sistemi radar per anticollisione destinati ad autoveicoli.

Modifiche da apportare: forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo: di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.526.819.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla Società azionaria italiana Keller S.p.a., concernente ottimizzazione della protezione acustica sui veicoli.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Unikeller italiana S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Polivar S.p.a., concernente: produzione di metilmetacrilato attraverso tecnologie di recupero di scarti di lavorazione e utilizzazione dello stesso per la produzione di polimero colato da impiegarsi come prodotto alternativo nei settori degli scintillatori plastici dei pannelli fotovoltaici e degli apparati ottici.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Repsol Polivar S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla Società azionaria italiana Keller S.p.a., concernente: componenti innovativi per l'isolamento termo-acustico, con funzioni anche strutturali, destinati ai veicoli di nuova generazione.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Unikeller italiana S.p.a.

Delibera approvata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 9 febbraio 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla societa Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a., concernente: sviluppi innovativi su sistemi di telecomunicazioni e sui relativi processi, dal progetto alla produzione in linea con la numerazione e l'integrazione delle tecniche.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alcatel Italia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Alcatel Face S.p.a. nella Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Alcatel Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 marzo 1984 e modificata il 19 giugno 1985 e 2 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ansaldo componenti S.p.a., concernente: nuove tecnologie automatiche di produzione componenti saldati.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Ansaldo S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Ansaldo componenti S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Oci S.p.a., concernente: nuovi sistemi di movimentazione interna modulari e flessibili finalizzati all'automazione integrale della fabbrica.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Nuova Oci S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale della Oci S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a.. concernente: nuovi sistemi di automazione flessibile per la realizzazione di circuiti elettronici avanzati di telecomunicazione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alcatel Italia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Alcatel Face S.p.a. nella Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in Alcatel Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 ottobre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sesa Italia S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto per la realizzazione di nuovi sistemi hardware e software per utenze ad alta commutazione nel settore delle comunicazioni.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Cap Gemini Sesa S.p.a., a seguito della modificazione della denominazione sociale della Sesa Italia S.p.a. in Cap Gemini Sesa S.p.a. e successiva fusione per incorporazione in essa del Consorzio Siged.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Microlys S.p.a., concernente: sviluppo di nuovi prodotti e procedimenti atti a migliorare la qualità nel campo delle teste per stampa a punti per sistemi di scrittura elettronici.

Modifica da apportare:

Importo massimo:

credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 190.224.000;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 e modificata il 12 marzo 1991 e 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Alcatel Face S.p.a., concernente: architettura di rete distributiva.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alcatel Italia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Alcatel Face S.p.a. nella Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Alcatel Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 luglio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Vincent S.p.a., concernente: nuove metodologie non inquinanti e ad alta produttività nella spianatura e lucidatura di materiali ceramici e lapidei, realizzate con l'impiego di innovative mole diamantate.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Vincent S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Vincent S.p.a. nella Richini Cinque S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Vincent S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ete telematica S.p.a., concernente: sistema controllore integrato ISDN compatibile, per la completa automazione di edifici e per la commutazione, elaborazione e riproduzione di segnali telefonici, dati informatici ed immagini video.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla AT S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 5 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a, in nome proprio e per conto della controllata Mizar S.p.a., concernente: sviluppo di un processo flessibile e computer assistito di assemblaggio, taratura, collaudo e certificazione di oscillatori a microonde e risuonatore dielettrico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alcatel Italia S.p.a., in nome proprio e per conto della controllata Mizar S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Alcatel Face S.p.a. nella Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Alcatel Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società S.I.A.C. S.p.a., concernente: progettazione, sperimentazione e sviluppo di nuove cabine di guida per trattore ergonomiche e ad emissione acustica controllata.

Modifica da apportare: intestazione alla società S.I.A.C. S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della S.I.A.C. S.p.a. nella Fornaci S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in S.I.A.C. S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 novembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a. concernente: il nuovo ciclo industriale verso la realizzazione della fabbrica integrata computerizzata.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alcatel Italia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Alcatel Face S.p.a. nella Telettra - Telefonia elettronica e radio S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Alcatel Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Plessey S.p.a. concernente: convertitori analogici di nuova generazione in tecnica switch-mode.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Magne-Tek S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dal Consorzio Clomed, concernente: sviluppo di un vaccino sintetico per l'epatite virale di tipo B

Modifiche da apportare: forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo: di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 213.815.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Meccanica Piccinali S.p.a, concernente: studio, progettazione e realizzazione di un nuovo processo produttivo prototipale altamente razionalizzato ed automatizzato atto alla produzione di raccordi per tubi freno di nuova concezione destinati al settore automobilistico.

Modifica da apportare: data di inizio del programma: 11 maggio 1985.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 e modificata il 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cavetti isolati S.p.a. - Cavis, concernente: nuovo impianto elettrico per veicoli di tipo Multiflex con diagnosi completa integrata.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Cavis S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Cavetti isolati S.p.a. - Cavis nella Weber S.r.l. e successivo conferimento delle attività di produzione cablaggi per autovetture alla Cavis S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 maggio 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Cavis S.p.a., concernente: nuovi sistemi di elettrificazione dei veicoli e dei relativi servizi di bordo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Cavis S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Cavis S.p.a. nella Weber S.r.l. e successivo conferimento delle attività di produzione cablaggi per autovetture alla Cavis S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 21 marzo 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica. presentato dalla società V.M. Motori S.p.a., concernente: programma di innovazione tecnologia applicata ai motori Diesel V.M. finalizzata al raggiungimento di prestazioni di assoluto rilievo nelle applicazioni automobilistiche.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla V.M. Motori S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella VM Motori S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in V.M. Motori S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Blackstone Italia S.p.a., concernente: brasatura in forno a vuoto dell'alluminio.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Tesio radiatori S.r.l., a seguito della cessione dell'attività industriale della Blackstone Italia S.p.a. alla T.R. 90 S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Tesio radiatori S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Borri S.p.a. elettronica industriale, concernente: innovazione nel settore dell'automazione industriale e sistemi di controllo per le applicazioni speciali nel campo elettronico collegato all'utilizzo elettronucleare e sismico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Borri elettronica industriale S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione nella Elettronica industriale S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Borri elettronica industriale S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Officine produzioni sussidiarie O.P.S. S.p.a., concernente: unità modulare flessibile a C.N. con cambio automatico dell'utensile e/o della testa multipla.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Pavesi S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Officine produzioni sussidiarie O.P.S. S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società 3M Italia S.p.a., concernente: nuovo sistema di gestione e nuovi processi di fabbricazione nel settore dei materiali fotosensibili.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società 3M Italia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa delle società Autoadesivitalia S.r.l., Tecmarking S.r.l., DI.W.S. Accessori S.r.l. e Diaprint S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° agosto 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Frattini S.p.a. Costruzioni meccaniche concernente: progettazione, realizzazione e sperimentazione di macchine conificatrici con automazione elettronica per linee di produzione di barattoli spray, di piccole e grosse dimensioni, onde ottenere incremento di velocità di produzione e riduzione scarti.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Frattini S.p.a. costruzioni meccaniche, a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Progeco S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Frattini S.p.a. costruzioni meccaniche.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° agosto 1985 e modificata il 19 dicembre 1985 e 13 febbraio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Iamcolor S.p.a., concernente: sperimentazione e messa a punto di rivestimenti anticorrosivi ad elevato contenuto tecnologico a base di tecnopolimeri per impieghi Off-Shore.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Dyrup Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 e modificata il 14 ottobre 1986 e 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selta S.p.a., concernente: sistema telefonico numerico per forma e dati - SIAE 2010.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Selta S.p.a., in nome proprio e per conto di Selta telematica S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Aluminia S.p.a., concernente: produzione di profilati in lega tenera di alluminio mediante un processo completamente automatizzato controllato da calcolatore.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alumix S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Aluminia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Biochimica Opos S.p.a., concernente: nuovi processi di sintesi degli antibiotici semisintetici della classe delle cefalosporine per ridurre la formazione di contaminanti secondari di reazione e particellari di sterilizzazione.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Biochimica Opos S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Chimica finanziaria S.p.a., e della successiva modificazione della denominazione sociale in Biochimica Opos S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla Fanciullacci S.p.a., concernente: nuovi pigmenti e smalti e relativa innovazione tecnologica del processo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Cookson Ceramics S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Fanciullacci S.p a. nella Cookson Fanciullacci S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Cookson Ceramics S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Maschio S.p.a., concernente: realizzazione di una attrezzatura agricola combinata per l'attuazione della tecnica di coltivazione in banda in grado di eseguire in una sola passata le operazioni di dissodatura, concimazione, lavorazione e semina nonchè di un telaio autolivellante per grandi larghezze di lavoro.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del Fondo del programma presentato dalla società Maschio S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Maschio finanziaria, e successiva modificazione della denominazione sociale in Maschio S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 21 dicembre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pirelli Itala S.p.a. in nome proprio e per conto della Sekur S.p.a. e della Amsea S.p.a., concernente: innovazioni di prodotto e di processo per taluni componenti di autoveicoli: tubi flessibili e

raccordi per la trasmissione di potenza; sistemi di contenimento del carburante; sistemi idraulici per il comando a distanza di attuatori.

Modifica da apportare: intestazione del programma in questione alla ITR S.p.a., in nome proprio e per conto della Sekur S.p.a. e della Amsea S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della Pirelli Itala S.p.a. nella ITR S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sava - Alluminio Veneto S.p.a., concernente: laminati di leghe di alluminio per carrozzerie d'auto: miglioramento del prodotto e del processo di produzione.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alumix S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Sava - Alluminio Veneto S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sava Alluminio Veneto S.p.a., concernente: miglioramento della conservazione e durabilità di alimenti e bevande attraverso innovazione di prodotto e di processo nella tecnologia dell'imballaggio.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Alumix S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Sava Alluminio Veneto S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società For.E.M. S.p.a. in nome proprio e per conto di E.E.E. European Engineering Equipment S.r.l., concernente: innovazione tecnologica di componenti a ferrite e di filtri a radiofrequenza fino a 18 GHZ.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Caponago (Milano); Agrate Brianza (Milano); Cinisello Balsamo (Milano).

Delibera adottata dal CIPI in data 8 ottobre 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Nolan S.p.a., concernente: nuovo processo per il trattamento di indurimento superficiale di manufatti plastici trasparenti.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Opticos S.r.l., a seguito del conferimento ad essa delle attività della Nolan S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 luglio 1987 e modificata il 22 ottobre 1987 e 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Orsa S.r.l., concernente: innovazione tecnologica di processo per la fabricazione di tessuti per auto ed aeronautica tramite calcolatore.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a lire 1.142.156.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla RAI Radiotelevisione Italiana, concernente: innovazione di prodotto avente per oggetto un ricevitore televisivo che con le trasmissioni MAC, consente di ottenere un miglioramento notevole della qualità di immagini televisive.

Modifiche da apportare: importo massimo:

a) credito agevolato: 27.5% dei costi ammessi, pari a L. 1.406.823.000:

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27.5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Roma, 25 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2238

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 22 giugno 1984

Il giorno 27 febbraio 1992 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 22 giugno 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 agosto 1989 n. 313, pubblicata nel supplemento ordinario n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1989.

In conformità dell'art. 30, la convenzione è entrata in vigore il giorno 27 febbraio 1992, data dello scambio degli strumenti di ratifica.

92A2288

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Paluzza ad accettare una donazione

Con decreto n. 271,I Sett. dell'11 dicembre 1991 del prefetto della provincia di Udine, il direttore didattico di Paluzza è autorizzato ad accettare una donazione del valore complessivo di L. 770.000 consistente in un video registratore e un mobiletto HI-FI.

92A2293

Autorizzazione alla direzione didattica di Tolmezzo ad accettare una donazione

Con decreto n. 161,I Sett. dell'11 dicembre 1991 del prefetto della provincia di Udine, il direttore didattico di Tolmezzo è autorizzato ad accettare una donazione del valore complessivo di L. 3.578.000 consistente in una fotocopiatrice, due televisori, due videoregistratori, una spalliera prescolare e due lavagne biposto.

92A2294

MINISTERO DEL TESORO

N. 91

Corso dei cambi del 12 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1227,550	1227,550	1227,500	1227,550	1227.550	1227,550	1227,550	1227,550	1227,550	1227,550
E.C.U.	1548.500	1548.500	1548 --	1548,500	1548.500	1548,500	1548,200	1548.500	1548.500	1548,500
Marco tedesco	752,660	752.660	752.500	752,660	752.660	752,660	752.700	752,660	752.660	752,660
Franco francese	224,180	224,180	224,500	224,180	224.180	224.180	224.220	224.180	224.180	224,180
Lira sterlina	2214.300	2214.300	2215,500	2214.300	2214.300	2214.300	2214.300	2214.300	2214.300	2214.300
Fiorino olandese	668,690	668.690	668,750	668,690	668,690	668.690	668.730	668.690	668.690	668,690
Franco belga	36,564	36,564	36.580	36,564	36.564	36,564	36,571	36.564	36.564	36,560
Peseta spagnola	12.064	12.064	12.060	12,064	12.064	12,064	12.065	12.064	12,064	12.060
Corona danese	194.800	194,800	195,10	194,800	194.800	194,800	194,810	194.800	194,800	194,800
Lira irlandese	2011,200	2011.200	2011 ---	2011,200	2011.200	2011,200	2011,200	2011.200	2011.200	—
Dracma greca	6,384	6,384	6,380	6,384	6.384	6,384	6,385	6,384	6,384	—
Escudo portoghese	9,052	9,052	9,030	9,052	9,052	9,052	9.052	9,052	9,052	9.050
Dollaro canadese	1019,500	1019,500	1022 —	1019,500	1019,500	1019,500	1019.350	1019,500	1019.500	1019.500
Yen giapponese	9,271	9.271	9,280	9,271	9,271	9,271	9,271	9,271	9,271	9.270
Franco svizzero	812,020	812,020	813 —	812,020	812,020	812,020	812,100	812,020	812,020	812,020
Scellino austriaco	106,958	106,958	107,070	106,958	106,958	106,958	106,961	106,958	106.958	106,950
Corona norvegese	193,010	193,010	192,900	193,010	193.010	193,010	193,020	193.010	193.010	193,010
Corona svedese	209,070	209.070	209 —	209,070	209.070	209.070	209,120	209.070	209.070	209.070
Marco finlandese	277,390	277.390	277,250	277,390	277,390	277,390	277,370	277,390	277.390	–
Dollaro australiano	922,350	922,350	922 --	922.350	922.350	922,350	922,300	922.350	922,350	922.350

Media dei titoli del 12 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,850
» » » 21- 4-1987/94	88,375
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989,95	100 - -
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990,96	100 - -
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100.125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988/96	98.950
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99.250
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99.800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98.850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97.050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102.250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102.500
» » » TR 2,5% 1983/93	100
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,850
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100.100
» » » » 1-11-1987/92	100.050
» » » » 1-12-1987/92	100.075
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,175
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	100,125
» » » »	1- 8-1988/93	100,175
» » » »	19- 8-1986/93	99,700
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	100,200
» » » »	20-10-1986/93	99,500
» » » »	1-11-1988/93	100,350
» » » »	18-11-1987/93	99,875
» » » »	19-12-1986/93	99,700
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,575
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,400
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,725
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,975
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1985/95	99,825
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,225
» » » »	1- 9-1985/95	99,025
» » » »	1- 9-1990/95	99,650
» » » »	1-10-1985/95	98,975
» » » »	1-10-1990/95	99,500
» » » »	1-11-1985/95	99,100
» » » »	1-11-1990/95	99,475
» » » »	1-12-1985/95	99,125
» » » »	1-12-1990/95	99,775
» » » »	1- 1-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,150
» » » »	1- 1-1991/96	99,700
» » » »	1- 2-1986/96	99,550
» » » »	1- 2-1991/96	99,675
» » » »	1- 3-1986/96	99,700
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,625
» » » »	1- 6-1986/96	100 —
» » » »	1- 7-1986/96	99,750
» » » »	1- 8-1986/96	99,150
» » » »	1- 9-1986/96	99,175
» » » »	1-10-1986/96	98,525
» » » »	1-11-1986/96	98,675
» » » »	1-12-1986/96	98,825
» » » »	1- 1-1987/97	98,725
» » » »	1- 2-1987/97	99,200
» » » »	18- 2-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1987/97	99,225
» » » »	1- 4-1987/97	98,825
» » » »	1- 5-1987/97	98,950
» » » »	1- 6-1987/97	99,700
» » » »	1- 7-1987/97	99,600
» » » »	1- 8-1987/97	99,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	98,450
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,550
» » » »	1- 6-1991/98	98,725
» » » »	1- 7-1991/98	99,675
» » » »	1- 8-1991/98	98,625
» » » »	1- 9-1991/98	98,650

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	17- 5-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,150
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,075
» » »	12,50%	17-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,120
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,075
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,050
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,050
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,250
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,450
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,825

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,650
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,525
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,950
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,900
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,175
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,925
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,850
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,175
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,850
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M12052

N. 92

Corso dei cambi del 13 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1217,200	1217,200	1217,15	1217,200	1217,200	1217,200	1217,120	1217,200	1217,200	1217,200
E.C.U.	1547,650	1547,650	1548 --	1547,650	1547,650	1547,650	1547,990	1547,650	1547,650	1547,650
Marco tedesco	752,780	752,780	752,75	752,780	752,780	752,780	752,650	752,780	752,780	752,780
Franco francese	224,240	224,240	224,700	224,240	224,240	224,240	224,270	224,240	224,240	224,240
Lira sterlina	2214,150	2214,150	2214 -	2214,150	2214,150	2214,150	2214,300	2214,150	2214,150	2214,150
Fiorino olandese	668,770	668,770	668,750	668,770	668,770	668,770	668,800	668,770	668,770	668,770
Franco belga	36,567	36,567	36,580	36,567	36,567	36,567	36,573	36,567	36,567	36,560
Peseta spagnola	12,065	12,065	12,080	12,065	12,065	12,065	12,070	12,065	12,065	12,060
Corona danese	195,030	195,030	195,100	195,030	195,030	195,030	195,060	195,030	195,030	195,030
Lira irlandese	2011,400	2011,400	2010 —	2011,400	2011,400	2011,400	2012 -	2011,400	2011,400	
Dracma greca	6,387	6,387	6,38	6,387	6,387	6,387	6,374	6,387	6,387	
Escudo portoghese	9,065	9,065	9,050	9,065	9,065	9,065	9,067	9,065	9,065	9,060
Dollaro canadese	1012,600	1012,600	1012,50	1012,600	1012,600	1012,600	1012,300	1012,600	1012,600	1012,600
Yen giapponese	9,376	9,376	9,360	9,376	9,376	9,376	9,376	9,376	9,376	9,370
Franco svizzero	815,500	815,500	815,50	815,500	815,500	815,500	815,690	815,500	815,500	815,500
Scellino austriaco	106,974	106,974	107 --	106,974	106,974	106,974	106,974	106,974	106,974	106,970
Corona norvegese	193,020	193,020	193,40	193,020	193,020	193,020	193,030	193,020	193,020	193,020
Corona svedese	209,220	209,220	209 --	209,220	209,220	209,220	209,170	209,220	209,220	209,220
Marco finlandese	277,320	277,320	277,25	277,320	277,320	277,320	277,440	277,320	277,320	--
Dollaro australiano	916,900	916,900	914 -	916,900	916,900	916,900	917,500	916,900	916,900	916,900

Media dei titoli del 13 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,025
» » » 21- 4-1987/94	88,400
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,100
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100

Titolo	Media
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,850
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,275
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,300
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,850
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100,025
» » » » 1-11-1987/92	100,050
» » » » 1-12-1987/92	100,050
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,300
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,450
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	100,225
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	100,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,175
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,150
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,700
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,150
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	99,550
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,350
»	»	»	»	18-11-1987/93. . . .	99,875
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 9-1989/94. . . .	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99,575
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,400
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	99,150
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	98,850
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	98,975
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	99,350
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	99,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	99,025
»	»	»	»	1- 9-1990/95. . . .	99,700
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	99 —
»	»	»	»	1-10-1990/95. . . .	99,425
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	99,150
»	»	»	»	1-11-1990/95. . . .	99,475
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	99,125
»	»	»	»	1-12-1990/95. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	99,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	99,200
»	»	»	»	1- 1-1991/96. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	99,525
»	»	»	»	1- 2-1991/96. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	99,750
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	99,425
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	99,625
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	99,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	99,225
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	99,050
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	98,525
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	98,675
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	98,875
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	99,150
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	99,150
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	99,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	98,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	98,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	99,150
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 3-1991/98. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 4-1991/98. . . .	98,425
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1991 98. . . .	98.500
»	»	»	»	1- 6-1991 98. .	98.725
»	»	»	»	1- 7-1991 98. . .	98.725
»	»	»	»	1- 8-1991 98. .	98.675
»	»	»	»	1- 9-1991 98. . .	98.650

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12.50%	17- 5-1992.	99.625
»	»	»	9.15%	1- 6-1992.	99.825
»	»	»	10.50%	1- 7-1992.	100 —
»	»	»	11.50%	1- 7-1992.	99.775
»	»	»	11.50%	1- 8-1992.	99.800
»	»	»	12.50%	1- 9-1992.	99.925
»	»	»	12.50%	1-10-1992.	99.925
»	»	»	12.50%	1- 2-1993.	99.950
»	»	»	12.50%	1- 7-1993.	100 —
»	»	»	12.50%	1- 8-1993.	99.950
»	»	»	12.50%	1- 9-1993	99.925
»	»	»	12.50%	1-10-1993.	99.950
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	100.050
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	100.075
»	»	»	12.50%	17-11-1993.	100.150
»	»	»	12.50%	1-12-1993.	100.050
»	»	»	12.50%	1- 1-1989 94	100.150
»	»	»	12.50%	1- 1-1990 94	100 —
»	»	»	12.50%	1- 2-1990 94	99.950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990 94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1990 94	100.050
»	»	»	12,50%	1- 6-1990 94	100.150
»	»	»	12.50%	1- 7-1990 94	99.950
»	»	»	12,50%	1- 9-1990 94	100 —
»	»	»	12.50%	1-11-1990 94	100.025
»	»	»	12.50%	1- 1-1991 96	100 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991 96	100 —
»	»	»	12.00%	1- 6-1991 96	98.500
»	»	»	12.50%	1- 6-1990 97	100.125
»	»	»	12.50%	16- 6-1990 97	100.100
»	»	»	12.50%	1-11-1990 97	100.175
»	»	»	12.50%	1- 1-1991 98	100.050
»	»	»	12.50%	19- 3-1991 98	100.150
»	»	»	12,00%	20- 6-1991 98	98.250
»	»	»	12.50%	1- 3-1991 2001 . . .	101.450
»	»	»	12.00%	1- 6-1991 2001	98.825

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	25- 5-1988 92	8.50% .	99.600
»	»	»	»	22-11-1984 92	10,50% .	99.800
»	»	»	»	22- 2-1985 93	9,60%	100 —
»	»	»	»	15- 4-1985 93	9.75%	99.850
»	»	»	»	22- 7-1985 93	9.00% .	98.175
»	»	»	»	25- 7-1988 93	8,75% .	97.525
»	»	»	»	28- 9-1988 93	8.75% .	97.250
»	»	»	»	26-10-1988 93	8.65% .	96.900
»	»	»	»	22-11-1985 93	8.75%	98.300
»	»	»	»	28-11-1988 93	8.50% .	96.625
»	»	»	»	28-12-1988 93	8.75% .	96.750
»	»	»	»	21- 2-1986 94	8.75% .	99
»	»	»	»	25- 3-1987 94	7,75% .	95.100
»	»	»	»	19- 4-1989 94	9.90% .	100.500
»	»	»	»	26- 5-1986 94	6.90% .	94.250
»	»	»	»	26- 7-1989 94	9.65% .	101.350
»	»	»	»	30- 8-1989 94	9.65% .	100.125
»	»	»	»	26-10-1989 94	10.15%	102.125
»	»	»	»	22-11-1989 94	10.70% .	101.800
»	»	»	»	24- 1-1990 95	11.15%	102.850
»	»	»	»	27- 3-1990 95	12.00% .	106.100
»	»	»	»	24- 5-1989 95	9.90% .	100.400
»	»	»	»	29- 5-1990 95	11.50%	104.500
»	»	»	»	26- 9-1990 95	11.90% .	104.050

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA STORACI

92M13052

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Maria Alessandra», in Enna

Con decreto ministeriale 6 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1992, registro n. 15 Interno, foglio n. 31, la fondazione «Maria Alessandra», con sede in Enna, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

92A2291

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateizzazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Carmo Granit di Caroti Mauro e C., in Carrara

Con decreto ministeriale 14 aprile 1992 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 126.783.246, dovuto dalla S.n.c. Carmo Granit, con sede in Carrara, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1992 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Massa Carrara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

92A2290

Sospensione della riscossione di imposte indirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 30 marzo 1992 la riscossione del carico di IVA ed accessori, di L. 3.481.763.748, dovuto dalla S.r.l. La Mantovana, con sede in Acquapendente, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Viterbo nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 la riscossione del carico tributario di L. 3.730.115.000, dovuto dalla S.p.a. Mobilifici riuniti trentini, con sede in Gardolo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Trento nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali della sopramenzionata società, mentre sui beni immobili dovrà essere mantenuta l'ipoteca legale iscritta, ai sensi dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, a cura dell'intendenza di finanza di Trento.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1992 la riscossione del carico tributario di L. 322.602.365, dovuto dal sig. Giordano Umer, di Trieste, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Trieste nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A2289

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'Accademia delle scienze, in Torino ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1992, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 313 l'Accademia delle scienze, con sede in Torino, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del codice civile, ad accettare il legato disposto in suo favore dal prof. Cataldo Agostinelli con testamento olografo del 21 giugno 1980, 25 febbraio 1981, 26 aprile 1987 e 29 aprile 1987, con l'onere in esso previsto, pubblicato in data 18 febbraio 1988, rep. n. 207304/27842, a rogito notaio Astore Placido.

92A2292

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI, nella seduta del 25 marzo 1992, ha deliberato quanto segue:

1) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Lanerossi S.p.a. per gli stabilimenti di Schio (Vicenza), Vicenza e Piovene Rocchette sono intestate alla Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.a.;

2) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Alfa Romeo S.p.a. per gli stabilimenti di Milano-Arese e Pomigliano d'Arco (Napoli) sono intestate alla Fiat auto S.p.a.;

3) le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Alfa Lancia S.p.a. per lo stabilimento di Verrone (Vicenza) sono intestate alla Fiat auto S.p.a.

92A2268

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Istituto universitario navale di Napoli 18 ottobre 1991 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Istituto». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 81 del 6 aprile 1992)

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 19, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza dell'insegnamento riportato al n. 55), dove è scritto: «55) *statistica* delle esplorazioni e delle scoperte geografiche», si legga: «55) *storia* delle esplorazioni e delle scoperte geografiche».

92A2269

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189